



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, gli articoli 16, 17, 18 e 19 che riconoscono crediti d’imposta alle imprese nel settore cinematografico e audiovisivo per la distribuzione cinematografica, per il potenziamento dell’offerta cinematografica, per lo sviluppo delle sale cinematografiche e per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**Visto** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 583 e 584;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, e in particolare l’articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

**Visto** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 23, commi 1 e 1-bis, che prevedono: “*1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016. 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n.*





# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale”;

**Visto** il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, rep. 152, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 gennaio 2023 n. 1, recante “Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

## DECRETA

### Articolo 1

(approvazione delle istanze tax credit)

1. Le richieste di riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche e per il potenziamento dell'offerta cinematografica sono approvate sulla base delle dichiarazioni rese – ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 dalle società in domanda.
2. La DGCA può disporre in ogni momento appositi controlli e, ove accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta concesso, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. La medesima Direzione, e per essa l'ente gestore Cinecittà spa, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione utile per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni di cui al comma precedente o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, la Direzione Generale Cinema provvede





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

alla revoca del contributo concesso e dispone, ai sensi dell'art. 37 della legge 220/2016, l'esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per 5 anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Nicola Borrelli)

